

**Donazioni - Opposizione ex art. 563 c.c. - Esercizio - Termini.** (Art. 563 c.c.).

**Donazioni - Indirette - Simulazione - Accertamento immediato da parte dell'opponente - Ammissibilità.** (C.c., artt. 564, 809, 1415).

**Donazioni - Azione di restituzione - Esercizio - Termini.** (Art. 563 c.c.).

*L'opposizione prevista dall'art. 563 c.c., comma 4, è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo (1).*

*Quando l'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4, ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, il legittimario è immediatamente titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative (2).*

*L'azione di restituzione prevista dall'art. 563 c.c., comma 1, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione (3).*

Cass. civ., Sez II, 11 febbraio 2022, n. 4523; Pres. Di Virgilio; Rel. Oliva; P.M. Pepe (concl. conf.) (Conferma App. Venezia, 9 luglio 2015).

---

### **(1-3) QUESTIONI APERTE SULL'OPPOSIZIONE ALLE DONAZIONI EX ART. 563 C.C. (ANCHE PER LE DONAZIONI ANTE RIFORMA)**

di *Gianluca Sicchiero*

**Sommario:** 1. La fattispecie e la sua retroattività. - 2. (*Segue*): i termini per l'opposizione. - 3. La donazione indiretta di immobile. - 4. Estensione dell'opposizione alle donazioni indirette?

#### 1. *La fattispecie e la sua retroattività*

Ci sono riforme del legislatore che talora fanno correre fiumi di inchiostro degli autori ma che, in concreto, non portano ad alcun giovamento; quella de-

(*Omissis*) – Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2012 B.C.A. evocava in giudizio i genitori B.C. e M.E. innanzi il Tribunale di Padova, invocando l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo (*Omissis*). Secondo l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in Padova, e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. L'attore invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563 c.c., comma 4.

(*Omissis*)

Con sentenza n. 760/2014 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda princi-

---

gli artt. 561 e 563 c.c. ne costituisce un esempio (1): a 17 anni dalla novella del 2005 sono note due sentenze della Corte di cassazione e 4 di merito, se qualcosa non è sfuggita, segno che o la materia è regolata perfettamente o non sorge contezioso sulla sua applicazione, ammesso che questa in concreto vi sia.

Il problema del passato era dato dalla tutela reale attribuita dall'art. 563 c.c. ai legittimari lesi, i quali, una volta vinta l'azione di riduzione (2) ed escusato inutilmente il donatario, potevano agire verso i terzi per il recupero del bene senza limiti di tempo (3).

La protezione dei legittimari era ed è rimasta particolarmente intensa, dato che l'art. 561 c.c. prevede che, in ipotesi di vittorioso esito dell'azione di riduzione, gli immobili siano liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati.

Dal che un manifesto intralcio alla circolazione dei beni immobili: le banche non finanziano infatti mutui per l'acquisto di provenienza donativa (4), anche se si utilizza, come rimedio, quello dell'assicurazione (o della fideiussione) a carico del donatario-cedente contro il rischio dell'azione di riduzione operata dai legittimari lesi nei propri diritti (5).

---

(1) Tra gli scritti più recenti e completi v. **Y. Pancrazi**, *Il diritto di opposizione*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Fava, Milano, 2017, p. 2078 ss..

(2) Sulla cui portata v. tra gli autori attuali più significativi **S. Delle Monache**, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, p. 47 ss.; v. altresì la ricostruzione operata da **A. Bucelli**, *Dei legittimari*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2012, sub art. 563 c.c., p. 679 ss..

(3) V. ad es. Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in *Giur. it.*, 2001, p. 2261: "risultata insufficiente l'azione di riduzione nei confronti dei donatari, il legittimario può proporre l'azione di restituzione anche nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario".

(4) **S. Delle Monache**, *cit.*, pp. 57-58; **V. Mariconda**, *L'inutile riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1174, il quale nota che prevale l'orientamento per cui l'acquirente non può nemmeno opporre al legittimario di aver usucapito l'immobile, citando in tal senso Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, in *Giur. it.*, 1995, I, p. 918 o Cass., 27 ottobre 1993, n. 112013, *Giust. civ.*, 1996, I, p. 375 (ivi, 1175); nello stesso senso **G. Baralis**, *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'art. 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2006, p. 277-278; **M. Campisi**, *Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle ll. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1270. Il tema della non usucapibilità è approfondito ad es. da **E. De Francisco**, *La nuova disciplina di circolazione dei beni immobili provenienti da donazione: le regole introdotte dalla l. 14 maggio 2005, n. 80*, in *Riv. not.*, 2005, p. 1252 ss..

(5) Nel passato erano più frequenti la risoluzione della donazione per la successiva alienazione ed altri strumenti simili, che anche oggi talora sono utilizzati, su cui v. ad es. **R.**

pale di simulazione, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio.

Interponeva appello l'originario attore avverso tale decisione e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1746/2015, definitiva non definitiva e pronunciata nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad agire in capo all'appellante. Secondo la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che il rimedio previsto dall'art. 563 c.c., comma 4, si applica soltanto alle donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati conclusi e trascritti dopo l'entrata in vigore della l. n. 80 del 2015. Sempre secondo la Corte distrettuale, pur considerando che, a norma dell'art. 1415 c.c., comma 2, il terzo può far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando l'atto pregiudica i suoi diritti, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima dell'apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di una donazione compiuta dal

---

Quindi fino a che non fosse decorso un decennio dall'apertura della successione, con conseguente prescrizione dell'azione di riduzione se non esercitata, l'acquisto dei beni immobili di provenienza donativa era sempre sotto la spada di Damocle.

Per porre rimedio al problema, com'è noto, nel 2005 il legislatore ha introdotto nell'art. 563 c.c. un temperamento ed un rimedio al temperamento, il primo consistente in un termine alla tutela reale del legittimario ed il secondo in una sospensione del termine a favore di taluni soggetti.

Il termine si coglie nella previsione per cui "se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili".

Il temperamento sta nel diritto del coniuge e dei discendenti o ascendenti di opporsi alla donazione, non nel senso di poterla rendere attualmente inefficace (6), ma per non far decorrere verso di loro il termine di vent'anni previsto dal primo comma della disposizione.

Infatti la regola prevede che "salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al comma 1 e di quello di cui all'art. 561, comma 1, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione".

In questo modo rimane sì la tutela reale dei futuri legittimari, ma in parte affievolita (7), data la necessità di verificare nei registri se abbiano luogo

---

**Caprioli**, *La circolazione dei beni immobili donati nel primo ventennio dalla trascrizione della donazione*, in *Contr. impr.*, 2008, p. 1083 ss., ove l'indicazione anche di quelli più attuali.

(6) **G. Bonilini**, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, p. 209; **C.M. Bianca**, *Diritto civile Le successioni*, Milano, 2022, p. 250; **R. Caprioli**, *cit.*, p. 1093; **M.C. Tatarano**, *La dichiarazione di opposizione alla donazione*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 604; **G. Marinaro**, *La successione necessaria*, nel *Tratt. dir. civ. del CNN*, diretto a P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 338.

(7) O "temperata" secondo **R. Caprioli**, *cit.*, p. 1091.

genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell'apertura della loro successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 4, che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal *de cuius* in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l'azione di riduzione della donazione, per far valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza B.C.A., affidandosi ad un unico motivo. B.C. e Bu.Co. (quest'ultima, erede di M.E.) resistono con controricorso.  
(*Omissis*)

---

donazioni cui opporsi (8) e stante la facoltà concessa ai terzi escussi, di “liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro” (art. 563, comma 3 c.c.).

Il tutto con l'effetto di poter rendere liberi -e dunque appetibili sul mercato- gli immobili decorso il ventennio, dato che a quel punto i terzi subacquirenti, se non trovino alcuna trascrizione, sapranno che la tutela reale non è più azionabile (9).

Si è parlato quindi di una “mediazione tra i diritti dei legittimari e l'aspettativa dei terzi alla consolidazione degli effetti” degli acquisti provenienti da atti gratuiti (10).

Beninteso, l'opposizione non è comunque condizione per proporre l'azione di riduzione, costituendo solo una cautela (11), rinnovabile dopo vent'anni da quando sia stata trascritta (art. 563, u.c. c.c.).

Già formalmente la soluzione non è ideale per risolvere il problema della circolazione dei beni, dato che il legislatore non ha indicato entro quando l'opposizione vada proposta: a mio modo di vedere, seppure isolatamente, deve allora ritenersi che, in assenza di un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 2946 c.c., questo diritto potestativo (12) si prescriva nel termine ordinario di un decennio dalla donazione.

La soluzione mi pare preferibile, perché è la stessa adottata per altre trascrizioni pregiudizievoli, che riguardano diritti che si prescrivono nel termine ordinario (come l'azione di riduzione) ma che vanno rinnovate entro vent'anni: ad es. quelle della domanda giudiziale, del sequestro o del pignoramento (art. 2668 *bis* e *ter* c.c.).

In tal senso, perciò, che l'effetto sia ventennale purché il diritto sia eser-

---

(8) Lo evidenzia **G. Baralis**, *cit.*, p. 283 ma non ci pare un gran limite: a parte che basta ispezionarli una volta ogni dieci anni, forse è difficile che un figlio o un coniuge non si accorgano che un immobile non sia più nella disponibilità del futuro *de cuius*.

(9) **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 62 o **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 67; **R. Caprioli**, *cit.*, p. 1079.

(10) **G. Carlini** e **C. Ungari Trasatti**, *La tutela degli aventi causa a titolo particolare dai donatari: considerazioni sulla l. n. 80 del 2005*, in *Riv. not.*, 2005, p. 776 ss..

(11) Parla di “diritto di autotutela” **A. Bucelli**, *cit.*, p. 714.

(12) Seconda faccia di questo diritto è che rappresenta altresì un onere per poter agire in riduzione oltre il termine ventennale: **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 88.

*Motivi della decisione* – Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 c.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 80 del 2005, e pertanto avrebbe dovuto essere considerata utilmente esperibile, dal legittimario, anche prima dell'apertura della successione del disponente. In sostanza, il legittimario *in pectore* avrebbe diritto di conseguire, mediante l'azione di simulazione della liberalità indiretta compiuta dal proprio genitore in vita, la facoltà di esercitare il rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 4. L'azione di simulazione, infatti, consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo, che costituisce l'effetto del rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 4. In altri termini, per effetto della novella del 2005, che ha introdotto il predetto rimedio, il legittimario non do-

---

citato entro dieci anni non rappresenta affatto un'anomalia del sistema (13) ed anzi, in relazione alle incertezze che le donazioni comportano nella circolazione degli immobili che hanno tale provenienza, dimezza il tempo necessario al loro consolidamento per i subacquirenti, ovviamente vivo essendo il donante.

Non è però una soluzione che trova consenso: probabilmente incide il rilievo che l'opposizione deve essere rinnovata una volta trascorsi vent'anni dalla sua trascrizione e quindi è facile pensare che la si possa proporre nel medesimo termine.

Inoltre chi ama le simmetrie trova distonica la differenza tra il termine per esercitare la tutela reale verso i terzi e quello per opporsi (14).

Dunque per i più il termine per opporsi è di vent'anni dalla trascrizione della donazione; per me dieci.

Specularmente, una volta notificata e trascritta l'opposizione entro i termini, la tutela si perde solo con la prescrizione del diritto di accettare l'eredità oppure con il mancato esercizio dell'azione di riduzione (15), con decorrenza da un momento della vita che nessuno può sapere quando accadrà (16):

---

(13) Dunque non vi è la irragionevolezza denunciata da **P. Baralis**, *cit.*, p. 295, ma al tempo del suo scritto non erano stati introdotti gli artt. 2668 *bis* e *ter* c.c., inseriti nel codice nel 2009.

(14) Per il termine ventennale si pronunciano ad es. (ma talora *de plano*) **A. Bucelli**, *cit.*, pp. 712, 714, 720-721; **M.C. Tatarano**, *cit.*, p. 610; **G. Marinaro**, *cit.*, p. 352; **E. De Francesco**, *cit.*, p. 1263; **V.E. Cantelmo**, *L'attuazione delle tutele*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni*, dir. da P. Rescigno, Padova, 2009, p. 631.

(15) Si discute se l'opposizione possa riguardare anche i beni mobili, tesi che vede i più in senso opposto (ma a favore **Y. Pancrazi**, *cit.*, p. 2081 o **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 63), il che però non rileva per la questione qui in esame, ma che comunque ci pare vada risolta in senso contrario quando riferita alla tutela reale verso i terzi, perché questa non può mai colpire gli acquisti di buona fede (art. 563, comma 2 c.c.; cfr. anche **G. Bonilini**, *cit.*, p. 210) e perché l'opposizione verrebbe notificata dopo il trasferimento al terzo, ovvero ad effetti già prodotti. Ben la si può semmai limitare ai soli terzi di mala fede, ma non si vede cosa si debba intendere per terzo di mala fede nell'acquisto di un bene donativo se il *tradens* sia appunto legittimo proprietario, salvo costruire *ex novo* la nozione ritagliandola sulla consapevolezza della provenienza donativa anziché *a non domino* (su cui v. in senso contrario **A. Bucelli**, *cit.*, p. 697).

(16) Condividiamo la tesi dell'irrelevanza dell'opposizione formulata dopo la morte del donante, perché a quel punto si deve esercitare subito l'azione di riduzione: **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 88.

vrebbe più – come prima – attendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe attivarsi subito esercitando – e trascrivendo sull’immobile – tanto la domanda di simulazione, che l’opposizione di cui all’art. 563 c.c.. La prima domanda, infatti, costituirebbe il presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all’art. 563 c.c., poiché l’effetto recuperatorio assicurato da quest’ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e trascritte oltre vent’anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in vita dal *de cuius*.

La censura è infondata. L’azione proposta dall’odierno ricorrente si fonda sul presupposto, in fatto, che il compendio immobiliare oggetto dei due atti di compravendita contestati, risalenti rispettivamente al 13 dicembre 1972 e al 19 aprile 1973, in virtù dei quali i suoi genitori ne avevano acquistato, in parti uguali tra loro, la piena proprietà, fosse stato,

---

e questa è una ragione ulteriore che mi spinge a preferire la tesi della prescrizione decennale del diritto di opposizione.

L’intento enunciato dalla novella del 2005, di rimuovere quell’intralcio una volta decorsi i vent’anni se non vi sono opposizioni (17), francamente non pare quindi ben riuscito (18), dato che non si è voluta eliminare in radice tale forma di protezione, trasformandola ad es. in un diritto di credito o eliminandola del tutto verso i terzi, mantenendo semmai la sola azione di simulazione.

Resta comunque il fatto che quand’anche non risulti l’opposizione prevista dall’art. 563 c.c., il che dovrebbe far venire meno ogni remora alla circolazione di beni donativi dopo vent’anni dall’atto, in realtà non è così.

Infatti non è affatto raro che si scoprano figli nati fuori dal matrimonio, rispetto ai quali la tutela reale resta un tema non risolto dalla disposizione in esame (19), dato che per loro i termini di prescrizione non dovrebbero correere fino a riconoscimento avvenuto con sentenza passata in giudicato, come normalmente si ritiene per le azioni risarcitorie connesse al mancato riconoscimento.

Prevale tuttavia la tesi del tutto opposta, che ritiene inammissibile il diritto di opporsi per ogni legittimario *in pectore* sopravvenuto dopo il termine (20), soluzione cui si può accedere considerando che il diritto dovrebbe travolgere l’acquisto dei terzi, restando comunque l’azione di riduzione contro i coeredi del donante che venga a mancare.

Resta però il fatto, che denota l’esito di poco conto della riforma, che le banche continuano a non finanziare gli acquisti dei beni, quantomeno se non garantite dal rischio in esame.

---

(17) Subito evidenziata da tutti gli autori anche in sede notarile; v. ad es. **A. Busani**, *L’atto di opposizione alla donazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 20; *L’atto di “opposizione” alla donazione (art. 563, comma 4, codice civile)*, Studio n. 5809/C del CNN redatto da P. Baralis (qui si cita dal saggio pubblicato in *Riv. not.*, cit.).

(18) Cfr. **P. Vitucci**, *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 556 ss., 566; **G. Baralis**, *cit.*, p. 279; **R. Caprioli**, *cit.*, p. 1081.

(19) Lo notano anche **A. Bucelli**, *cit.*, p. 710-712 e **V. E. Cantelmo**, *cit.*, p. 631.

(20) Si ritiene in senso contrario che non siano legittimati ad un’opposizione tardiva coloro che acquistino la qualifica di legittimari *in pectore* ad oltre vent’anni dalla donazione: **G. Baralis**, *cit.*, p. 284; **M. Campisi**, *cit.*, p. 1292 (che però ritiene incostituzionale tale eventualità); **A. Bucelli**, *cit.*, p. 712; comunque questi legittimari hanno pur sempre diritto di agire in riduzione sulle donazioni in commento.

in realtà, pagato per intero con denaro di proprietà esclusiva del padre. L'instestazione della metà indivisa del bene a favore della madre, pertanto, avrebbe integrato – nell'ipotesi prospettata dall'odierno ricorrente – un atto di liberalità da parte del padre in favore della madre. Rispetto a tale donazione il ricorrente – in quanto figlio, e dunque parente in linea retta, del disponente – avrebbe titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563 c.c., comma 1, il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario.

---

Uno dei temi che si è discusso al momento della riforma è stato quello della sorte delle donazioni anteriori alla novella.

Si era detto ad es. che “pare ben difficile che per le donazioni concluse prima della riforma possa tenersi conto del tempo trascorso fino al maggio del 2005: viene in considerazione il delicato problema di diritto intertemporale che sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse disciplinato con una norma transitoria, in mancanza della quale si pone la necessità di fare corretta applicazione al caso di specie del principio di irretroattività delle leggi” (21).

È a ben vedere la tesi del c.d. “riallineamento” al 2005 delle donazioni anteriori (22) fatta valere nella causa decisa con la sentenza in commento dal ricorrente, tra l'altro difeso da uno noto studioso di diritto delle successioni (23) e da un noto processualista, dove però questa lettura non ha fatto breccia, forse perché la conseguenza sarebbe stata quella di porre in discussione tutte le donazioni anteriori al 2005 per le quali non si fosse aperta la successione del donante.

Senonché la Corte, anziché pronunciarsi espressamente sulla possibilità di applicare la riforma a quelle donazioni, ha rilevato che il decorso del ventennio dall'atto chiudeva in radice il discorso, essendo per ciò solo preclusa la successiva tutela reale contro i terzi, rilievo che sembra comunque presupporre (o comunque non nega) che la disposizione sul diritto di opposizione valga anche per le donazioni ante 2005.

In effetti l'unico precedente noto e richiamato dalla sentenza, in motivazione ha detto (solo) che “deve porsi mente, ben vero, al quadro normativo quale risultante dalle modifiche introdotte del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, secondo la prevalente dottrina e sulla base dei comuni principi di diritto intertemporale” (24).

---

(21) **V. Mariconda**, *cit.*, p. 1178.

(22) Questa infatti la lettura di **V. Mariconda**, *cit.*, p. 1179: per il quale “la soluzione più corretta [pare che] sia quella che, con riferimento a queste donazioni, fa decorrere il termine ventennale dall'entrata in vigore della legge”; così anche **M. Campisi**, *cit.*, p. 1294-1295; **V.E. Cantelmo**, *cit.*, p. 636; **E. De Francesco**, *cit.*, p. 1269; in senso contrario, ad es. **G. Baralis**, *cit.*, p. 279 ss.; **M. Ieva**, *La novella degli articoli 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-pratici*, in *Riv. not.*, 2005, p. 945.

(23) Che **P. Vitucci** nomina a p. 572 del suo studio, *cit.*.

(24) Cass., 9 maggio 2013, n. 11012, inedita.



Per inquadrare correttamente la questione occorre considerare innanzitutto la natura dell'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 1. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4, il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563 c.c., comma 1, la restituzione del cespite oggetto della liberalità.

---

Per quanto sinteticamente motivata, la soluzione è però da condividersi in quanto la legge dispone sì per l'avvenire, ma si applica a tutti i rapporti che non siano già interamente definiti prima che la legge sorga; altrimenti nessuna coppia sposatasi prima del 1970, quando non esisteva il divorzio, appunto mai avrebbe potuto sciogliere il proprio matrimonio.

In giurisprudenza si legge in tal senso appunto che “il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati” (25).

Dunque la disposizione che consente l'opposizione vale anche per ogni rapporto non definito prima della riforma, ovvero per quelli per i quali non si sia già aperta la successione, dato che a quel punto si può subito esercitare l'azione di riduzione, essendo irrilevante ogni opposizione.

Resta invece aperto il problema del riallineamento delle donazioni ante novella, ovvero la necessità di verificare se, a seconda delle tesi, i dieci (per me) o venti anni per notificare e trascrivere l'opposizione decorrano per tutte dal 2005 oppure dal giorno dell'atto anteriore alla riforma, a patto ovviamente che non siano comunque decorsi vent'anni dall'atto stesso.

La seconda soluzione, avallata dalla sentenza in esame, è quella preferibile: la disposizione in esame si applica sì anche ai rapporti anteriori non interamente definiti, ovvero a quelli per i quali non si sia aperta la successione prima della nuova legge, consentendo cioè di opporsi alle donazioni perché non si consolidino anche se prima non era possibile.

Ma la riforma si applica così com'è stata scritta, ovvero a patto che al momento della notifica dell'opposizione non siano decorsi vent'anni dall'atto opposto, giacché allora la tutela reale contro i terzi comunque è persa.

Beninteso: se si opti per la prescrizione decennale del diritto di opporsi all'atto, come ritengo preferibile, allora tutte le donazioni ante 1995 sono ormai già salve ovvero, ferma l'azione di riduzione che comunque spet-

---

(25) Cass., 16 aprile 2008, n. 9972.



Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui dell'art. 563, ridetto comma 1, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al comma 4 della citata disposizione.

Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa. Con l'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4, in definitiva, il coniuge o parente in linea retta del disponente evita che sul bene conteso si possano, per effetto degli atti di disposizione compiuti dal donatario, consolidare diritti di terzi, acquirenti di buona fede.

Resta tuttavia fermo che sia l'azione di riduzione della donazione (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4021 del 21 febbraio 2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all'art. 563 c.c., comma 1, sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l'apertura della successione del suo dan-

---

ta contro i donatari, il legittimario leso non ha più la tutela reale nei confronti dei terzi.

A chi eccepisse una ipotetica incostituzionalità dell'interpretazione contraria al riallineamento, per disparità di trattamento con le donazioni successive alla novella, non sarebbe difficile opporre il fatto che il legislatore ben può decidere che i fatti del passato ricevano una disciplina diversa da quelli successivi all'emanazione della legge, appunto attribuendo meno tempo per far valere un diritto che prima nemmeno esisteva.

In fondo si tratta di bilanciare un diritto attribuito in questo modo, con il più generale interesse alla sicurezza dei traffici dei beni, già compromessi in modo eccessivo da una regola di tale portata (26), la cui estensione illimitata potrebbe porre in discussione fatti antichi, solo a pensare che nel caso di specie si erano posti in discussione nel 2012 due acquisti di quarant'anni prima.

Vi è dunque un serio fondamento di ragionevolezza nelle diverse soluzioni intertemporali che avalla la scelta preferita.

## 2. (Segue): *i termini per l'opposizione*

Altro problema, sollevato nel passato, è se il riferimento al termine di vent'anni entro il quale esercitare l'azione debba riferirsi all'azione di riduzione verso il donatario o alla successiva azione reale contro il terzo (27), posto che l'art. 563 c.c. prevede che la seconda sia possibile "premessa l'escussione dei beni del donatario", il che può avvenire solo dopo il passag-

---

(26) Si veda ad es. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32694, in *Foro it.*, 2020, 1, p. 2466: "in tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi". La questione era già stata posta da **E. De Francesco**, *cit.*, p. 1250.

(27) Pone il dubbio **V. Mariconda**, *cit.*, p. 1177; v. altresì **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 69 ss..

te causa, poiché solo in quel momento sarà, in concreto, possibile verificare se l'atto di liberalità oggetto dell'opposizione possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative ereditarie del legittimario stesso.

Ciò posto, occorre verificare se questo schema sia applicabile, ed in quali limiti, agli atti di liberalità che siano realizzati dal disponente, in vita, con ricorso a strumenti diversi dalla donazione. Va infatti considerato che lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione.

Sul punto, questa Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. (Cass. Sez. 1, sentenza n. 11012 del 9 maggio 2013, Rv. 626337, in motivazione, pp. 16 e s.). Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione as-

---

gio in giudicato della sentenza che accorda la riduzione, trattandosi di azione costitutiva (28).

Pur optando per la prima soluzione, si tratta però di un profilo che non riguarda l'opposizione, rispetto alla quale al massimo entro dieci anni per me, venti secondo i più, dalla trascrizione della donazione deve solo essere notificato e trascritto l'atto di opposizione, non sussistendo altri oneri per i legittimati al di fuori di rinnovare la procedura prima che decorrano vent'anni, perché fino alla morte del donante non si può fare altro, giacché l'azione di riduzione presuppone l'apertura della successione.

Il vero nodo del problema è se, in ipotesi di atto a titolo oneroso simulato che dissimuli una donazione, contro cui ritengo con i più che possa proporsi l'opposizione (29), davvero occorra far premettere l'accertamento della simulazione all'azione di riduzione e, soprattutto, se l'accertamento della simulazione debba addirittura precedere l'opposizione (30).

Il precedente inedito del 2013 si era effettivamente pronunciato in que-

---

(28) Condivido peraltro la conclusione di **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 75-76, 78 ss., per cui decorsi comunque venti anni dalla donazione ed in assenza di opposizione, la tutela reale verso i terzi sia persa, cosa che può dipendere dal momento della morte del donante, a prescindere cioè dal fatto che il legittimario *in pectore* non possa agire in riduzione prima della morte. E condividiamo anche la tesi per cui se l'azione di riduzione sia proposta e trascritta prima che il donatario alieni il bene, verrà travolto l'acquisto del terzo anche qualora fossero passati vent'anni dalla donazione: **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 83.

(29) Le tesi contrarie non sono prevalenti: **R. Calvo**, *L'opposizione alla donazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 359; **M.C. Andrini**, *Comm. al c.c.* diretto da Gabrielli, Milano, 2009, *sub* art. 563 c.c., p. 706; **G. Marinaro**, *cit.*, p. 341; **M. Ieva**, *cit.*, p. 946-947. Questione del tutto diversa è se l'opposizione possa riguardare i terzi subacquirenti che abbiano acquistato prima della trascrizione dell'opposizione stessa, il che è contestato (cfr. **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 119 ss. e, specificamente, p. 125-126).

(30) Prima della riforma del 2005 si riteneva inammissibile, per carenza di interesse attuale, l'azione di simulazione proposta dal legittimario c.d. *in pectore*: v. la ricostruzione di **V. Verdicchio**, *Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata*, in *Giur. it.*, 2019, p. 315-316; anche la sentenza in esame distingue infatti tra simulazione ai fini dell'opposizione (obbligatoria) e simulazione del legittimario *in pectore* (inammissibile). Nel senso dell'ammissibilità della proposizione immediata dell'azione di simulazione senza necessità di un atto di opposizione Trib. Cagliari, 21 maggio 2014 (talora citata con la data del 21 maggio 2015), in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 729. Il problema è ben affrontato nella monografia di **A. Musto**, *Simulazione presuccessoria e tutela dei legittimari*, Napoli, 2017, che critica anche l'ostilità ante riforma basata sull'assenza di un interesse attuale all'accertamento.

seritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione – insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 14562 del 30 luglio 2004, Rv. 575126; Cass., Sez. 2, sentenza n. 24134 del 13 novembre 2009, Rv. 610015; Cass., Sez. 3, sentenza n. 8215 del 4 aprile 2013, Rv. 625756; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 15510 del 13 giugno 2018, Rv. 649176) – né a quella di restituzione di cui all'art. 563 c.c., comma 1, ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o pa-

---

sti termini: “non può omettersi di rilevare che, per poter proporre l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione” e la sentenza in esame, non isolatamente (31), sembra condividere questa affermazione.

Ci pare però che le cose non stiano così, al di là del rilievo operato dalla sentenza del 2013, secondo cui “non si tratta, quindi, di proporre un'azione di simulazione direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, bensì di notificare – e trascrivere – l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che, diversamente dalla prima ipotesi, è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione dell'istanza di restituzione e non richiede, quindi, la previa lesione delle ragioni del legittimario (non a caso il legislatore, diversamente dalle norme contenute negli altri articoli che regolano la materia, non adopera qui il termine “legittimario”, riferendosi al “coniuge e ai parenti in linea retta del donante”)”.

A fronte di questa esatta osservazione è infatti ingiustificata la pretesa che “per poter proporre l'opposizione” bisogna “previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa”, imponendo quindi il formarsi del giudicato sulla simulazione.

Questo assunto non valorizza il fatto che l'art. 563 c.c. definisce testualmente l'opposizione quale atto stragiudiziale, che “serve soltanto a preservare l'efficacia verso i terzi della futura azione di riduzione” (32), ovvero “un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare”, come lo definisce la sentenza in esame, da cui si ricava che il relativo fondamento non deve essere necessariamente preceduto dall'accertamento della simulazione dell'atto opposto, perché l'accertamento della simulazione è condizione di accoglimento

---

(31) In modo espresso v. Cass., 9 settembre 2019, n. 22457, in *Giur. it.*, 2020, p. 1119.

(32) **P. Vitucci**, *cit.*, p. 571; **G. Bonilini**, *cit.*, p. 209.

rente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4. Rimedio, quest'ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563 c.c., comma 1.

Dalle esposte considerazioni discende che l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si attegga diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all'esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563 c.c., comma 4. Nel primo caso, l'azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l'erede è tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative.

---

dell'azione di riduzione, non condizione dell'opposizione (33), atto privatistico e non decisione su conflitti.

In altre parole, la certezza sulla natura (donativa o meno) dell'atto opposto deve sussistere quando si propone l'azione di riduzione, perché l'opposizione non tocca il patrimonio di nessuno, è una pura pretesa il cui fondamento è pur sempre condizionato alla morte del donante, giacché prima di allora non è possibile alcuna azione giudiziaria salva, ma liberamente, l'eventuale verifica della simulazione dell'atto apparentemente oneroso.

Certamente è vero che consentire l'opposizione senza che risulti la simulazione significherebbe ammetterla contro atti che formalmente non sono qualificati donazioni (34), arrivando – si è detto – ad opporsi a vendite in cui i valori non appaiano quelli di mercato (35); del pari è vero di conseguenza che l'opposizione potrebbe costituire ostacolo alla circolazione del bene che non appare donato (36).

Ma in punto di fatto nei 17 anni di vigenza della legge è noto un solo caso in cui ciò sia accaduto ed è stato subito rimediato (37), a dimostrazione che non vi è stato il temuto “assalto alla diligenza” da parte di opposizioni ad atti formalmente onerosi.

Imponendo invece il previo esperimento dell'azione di simulazione si violerebbe il principio costituzionalizzato per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione (38) perché, anche ad ammet-

---

(33) Cfr. **R. Caprioli**, *cit.*, p. 1089.

(34) **A. Busani**, *cit.*, p. 25 e, in giurisprudenza, App. Roma, 13 giugno 2017, *Giur. it.*, 2019, p. 313.

(35) **G. Baralis**, *cit.*, p. 284.

(36) **V. Verdicchio**, *cit.*, p. 317.

(37) Per Trib. Padova, 5 gennaio 2012, in *Corr. giur.*, 2012, p. 965. “è ammissibile, qualora vi siano i presupposti in sede cautelare, il ricorso alla tutela urgente ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione della trascrizione illegittima, il cui contenuto, contrario ad ogni previsione normativa, deve ritenersi un'utilizzazione abusiva del diritto, valutabile alla stregua di un mero atto emulativo (nella specie, era stata trascritta, ex art. 563 c.c., un'opposizione stragiudiziale a degli atti di compravendita immobiliare, sul presupposto secondo cui gli anzidetti negozi costituirebbero in realtà degli atti di liberalità)”.

(38) Su cui da ultimo v. il par. 9 della sentenza della Corte Cost. n. 212/2020, che richiama Corte Cost., sent. n. 253/1994. Il principio era stato sostenuto fin da G. Chiovenda ed era entrato nelle sentenze della Corte Cost. ad opera del suo allievo V. Andreoli, estensore della sent. n. 190/1985, ove viene enunciato per la prima volta con riferimento al giudizio cautelare,

Il differente regime della prova nelle due ipotesi si giustifica in considerazione della diversità degli effetti che si producono a carico del donatario, o dei suoi aventi causa. L'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione implica infatti l'inefficacia dell'atto di liberalità nei confronti dell'erede che agisce in riduzione, e dunque comporta un diretto pregiudizio, sia per il donatario, che, nell'incapienza di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, nei confronti dei quali il legittimario pretermesso o lesa nella sua quota riservata può esercitare l'azione di cui all'art. 563 c.c., comma 1. Al contrario, l'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4, ha il solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal comma 1 della disposizione da ultimo richiamata.

Per completezza, occorre anche considerare che l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la

---

tere che l'esercizio dell'azione di simulazione interrompa il termine per l'opposizione – il che non è vero, ma lo diciamo per amore di discorso – solo ad attendere il passaggio in giudicato di una tale decisione possono passare anni, che poi (una volta trascritta chissà quando l'opposizione) si dovrebbero cumulare con l'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione definito da un giudicato (39) ed ancora dall'inutile escussione del donatario laddove il bene abbia circolato ancora.

Una soluzione intermedia ed accolta anche in sede di merito è invece quella che chiede che l'azione di simulazione sia solo promossa, anche se non terminata (40), il che può eliminare molti inconvenienti.

Tuttavia ben può essere che l'interessato non abbia ancora a disposizione tutto il materiale necessario per iniziare la lite: un conto è notificare l'opposizione, che non ha bisogno di prove, altro conto è predisporre una citazione con le indicazioni necessarie per allegare i fatti costitutivi della simulazione.

Se poi le parti dell'asserita donazione dissimulata, ricevuta la notifica dell'opposizione, intendano reagire subito, a loro basterà agire anche con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, ovvero con un rimedio processualmente rapido e negare la donazione, essendo onere dell'opponente dimostrarla.

Qui si può infatti arrivare ad una decisione veloce o, quantomeno, nello stesso tempo in cui sarebbe stata decisa la causa di simulazione che, nelle tesi qui non condivise, deve precedere l'opposizione almeno di un giorno, per chi ritenga eccessiva la pretesa del formarsi nientemeno che del giudicato sulla simulazione.

Donde la nostra conclusione, del tutto opposta a quella affermata dalla Cassazione, per cui l'opposizione può sempre essere notificata e trascritta,

---

come ricorda **F. Cipriani**, *Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli*, in *Foro it.*, 2002, IV, p. 129.

(39) "L'azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario soggetto a riduzione è ammissibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione e l'escussione del patrimonio di quest'ultimo": Trib. Monza, 27 giugno 1996, in *Nuova giur. civ.*, 1997, I, p. 459.

(40) Cfr. **C.M. Bianca**, *cit.*, p. 250; **A. Busani**, *ibidem*; **A. Bucelli**, *cit.*, p. 689; **M. Campisi**, *cit.*, p. 1278; **V. Verdicchio**, *cit.*, p. 317; **M. Mattioni**, *Opposizione alla donazione dissimulata e azione di simulazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 388-389; così ci pare anche **A. Musto**, *cit.*, p. 162, 186 e, in giurisprudenza, App. Roma, 13 giugno 2017, *cit.*.

liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello – diverso – in cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che – in tale evenienza – costituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite (Cass., Sez. Un., sentenza n. 9282 del 5 agosto 1992, Rv. 478443; Cass., Sez. 2, sentenza n. 5310 del 29 maggio 1998, Rv. 515917; Cass., Sez. 2, sentenza n. 12563 del 22 settembre 2000, Rv. 540389; Cass., Sez. 2, sentenza n. 13619 del 30 maggio 2017, Rv. 644326). Solo nella ricorrenza della seconda ipotesi, evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 1, poiché esso – nell'assicurare la restituzione del bene – presuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell'esperimento del rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 4, a sua vol-

---

purché entro dieci anni dalla trascrizione dell'atto opposto (41), mentre l'azione di simulazione, che certamente si può proporre anche subito (42), perché è un'azione di puro accertamento, può essere proposta anche contestualmente all'azione di riduzione, facendo decidere nel medesimo processo entrambe le domande: escluso cioè che l'azione di riduzione debba attendere un giudicato sulla simulazione.

### 3. *Donazione diretta del denaro e donazione indiretta dell'immobile*

È noto che, in tema di donazioni indirette, per la giurisprudenza deve distinguersi il caso in cui sia donato del denaro ed il donatario ne faccia l'uso che preferisca, dalla diversa ipotesi in cui sia donato il denaro destinato a pagare il prezzo di acquisto di un immobile.

Questo perché anche le liberalità indirette sono oggetto di collazione (art. 737 c.c.) e di riduzione (art. 809 c.c.).

Tale seconda ipotesi può concretizzarsi in modo manifestamente evidente, quando ad es. il genitore paghi il prezzo della vendita del bene al figlio e questo pagamento risulti dall'atto oppure in modo non subito percepibile dai terzi, se il genitore versi sul conto del figlio la somma necessaria a pagare il prezzo.

In entrambi i casi c'è quindi liberalità indiretta ma non c'è alcuna simulazione.

In altre ipotesi (43) il medesimo risultato si raggiunge con mezzi differenti, ad es. consentendo al coniuge di comprare un immobile con le somme del conto cointestato e dichiarando che si tratta di somme escluse dalla comunione legale *ex art. 177 c.c.*, mentre ciò non sia vero.

Qui alla liberalità, che può riguardare metà delle somme disponibili o

---

(41) In questo senso v. ad es. **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 122.

(42) **A. Busani**, *ibidem*.

(43) Sul tema v. **A. Palazzo** e **A. Sassi**, *Donazioni indirette*, nel *Tratt. delle successioni e dei negozi successori*, a cura di A. Palazzo, Milano, 2012, p. 340 ss.; **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 103 ss..

ta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione *ex art. 563 c.c.*, comma 1, l'attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile.

In linea teorica, quindi, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'*art. 563 c.c.*, comma 4, e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'*art. 563 c.c.*, comma 1 (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 22457 del 9 settembre 2019, Rv. 655219).

A ciò, tuttavia, non consegue l'accoglimento della censura proposta dal B.C.A.. Quest'ultimo, infatti, ha proposto, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2012, l'azione di simulazione nei confronti di due atti di compravendita, rispettivamente rogati il 13 dicembre 1972

---

perfino tutte, a seconda delle ipotesi, concorre anche la simulazione o, meglio, una falsa dichiarazione diretta ad arricchire il coniuge.

Fatto sta che se si raggiunge la prova che il denaro utilizzato per l'acquisto proviene da un terzo e che la finalità è proprio quella di far entrare nel patrimonio altrui il bene immobile, allora e da molto tempo (44) la giurisprudenza ritiene trattarsi di donazione indiretta dell'immobile e non diretta del denaro.

Così ad es., si è detto che “nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto” (45), come ha ribadito anche la decisione annotata.

Non occorre però che la donazione indiretta riguardi l'intero prezzo, potendo essere anche parziale: per la C.S. infatti “si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante” (46).

Molto spesso il risultato si raggiunge tramite un contratto simulato, co-

---

(44) Il riferimento meno recente è a Cass., Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282, in questa *Rivista*, 1993, p. 261: “l'atto con cui in vita il *de cuius* abbia procurato al discendente l'acquisto di un immobile mediante il suo pagamento costituisce donazione indiretta del bene, sì che, ai fini della collazione, va conferito l'immobile e non il denaro”; l'*excursus* è ricordato da **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 108 ss..

(45) Cass., 11 dicembre 2018, n. 31978.

(46) Cass., 17 aprile 2019, n. 10759.



(atto a rogito del notaio *omissis*) e al 19 aprile 1973 (atto a rogito del medesimo notaio, *omissis*) e debitamente trascritti. Al momento dell'esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto di liberalità, o presunto tale.

Il ricorrente, sul punto, dà atto che la novella del 2005 non ha previsto alcuna disposizione transitoria e propone, in coerenza con l'interpretazione che di tale norma ha fornito una parte della dottrina, una lettura evolutiva, nel senso di ritenere che il nuovo sistema si applichi a tutte le donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della l. n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data. Il termine ventennale entro il quale il legittimario pretermesso, o lesa nei suoi diritti, può esercitare il rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 1, dunque, decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della richiamata novella del 2005 (cfr. p. 19 del ricorso). La nuova disciplina, in sostanza, non inciderebbe "... sulla donazione come fatto in sé considerato, bensì sul diritto del legittimario *in pectore a* neutralizzare gli effetti lesivi della donazione stessa, impo-

---

me nel seguente caso: "il negozio concluso tra due soggetti [Tizio e Caio] per la formazione della provvista per l'emissione di assegni circolari, e il diverso negozio concluso tra quest'ultimo e un terzo soggetto [Sempronia] consistente nella consegna degli assegni circolari così emessi, devono considerarsi meramente strumentali al negozio posto in essere tra Tizio e Sempronia avente ad oggetto la compravendita, in realtà simulata, del terreno di proprietà del primo alla seconda. La sola donazione ricorrente nel caso *de quo* è, quindi, da individuare nella donazione indiretta dell'immobile da Tizio a Sempronia, posta in essere attraverso il ricorso ad una compravendita simulata, in cui la simulazione deriva dal fatto che il prezzo pagato dall'acquirente è in realtà coperto con denaro proveniente per intero dal venditore" (47).

Certo è che la prova della simulazione deve risultare da elementi chiari, precisi e concordanti, secondo le regole delle presunzioni: "la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (48).

#### 4. *Estensione dell'opposizione alle donazioni indirette?*

Benché l'art. 563 c.c. taccia, che la tutela reale si estenda anche alle donazioni indirette era stato proposto in letteratura (49), sia pure con varie voci contrarie (50).

---

(47) Cass., 28 ottobre 2020, n. 23803.

(48) Cass., 21 maggio 2020, n. 9379; nel caso la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'*animus donandi* dalla sola dichiarazione, resa dall'*accipiens*, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'*ex coniuge*.

(49) V. Mariconda, *cit.*, p. 1175; M.C. Tatarano, *cit.*, p. 612.

(50) In senso contrario v. ad es. A. Busani, *cit.*, p. 22-23; G. Marinaro, *cit.*, p. 340; A. Bucelli, *cit.*, p. 687; M. Campisi, *cit.*, p. 1278.

nendogli un onere di opposizione ove voglia conservare integra la possibilità futura di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti senza limiti temporali” (cfr. p. 17 del ricorso). L’argomento viene ripreso anche nella memoria depositata dal B.C.A. in prossimità dell’udienza pubblica, con la quale il ricorrente risponde alle conclusioni scritte depositate dal P.G.. Secondo quest’ultimo, il rimedio di cui all’art. 563 c.c. sarebbe certamente applicabile anche alle donazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della l. n. 80 del 2005, proprio a causa dell’assenza di norme di diritto intertemporale, ma soltanto a condizione che, in relazione a detti atti, non sia ancora decorso il termine di venti anni previsto del richiamato art. 563 c.c., comma 1 (cfr. pag. 3 delle conclusioni del P.G.). Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 563 c.c., comma 4, in quanto finalizzata alla salvaguardia non di un diritto, ma di una mera aspettativa, del legittimario, avrebbe necessariamente ad oggetto posizioni soggettive preesistenti tanto all’apertura della successione che all’entrata in vigore della novella del 2005. Il termine ventennale, dunque, non potrebbe che essere computato a decor-

---

La sentenza del 2013 si era pronunciata in senso apparentemente contrario, ammettendo la tutela reale contro i terzi solo in caso di simulazione, non di donazione indiretta: “tale soluzione presuppone una risposta positiva al quesito circa la proponibilità dell’azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all’art. 563 c.c., comma 1, anche nell’ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione. Quest’ultima soluzione, ad avviso del Collegio, appare preferibile in quanto conforme alla previsione dell’art. 1415 c.c., comma 1, che sancisce l’inopponibilità della simulazione ai terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente (a diversa conclusione sembra doversi pervenire in tema di donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496)” (51).

Il precedente diverso appena indicato (52) ritiene infatti che si possa certamente individuare una donazione indiretta di un bene immobile laddove il denaro venga fornito dal donante al fine di acquistare l’immobile, ipotesi cui si può accostare quella del pagamento del prezzo a favore del proprietario direttamente ad opera del donante.

Tuttavia a tale evenienza non conseguirebbe appunto il diritto del legittimario leso all’azione diretta verso il terzo acquirente dal donatario perché, si è detto con motivazione stringata ma perentoria, “alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile (art. 560 c.c.); con la conseguenza che l’acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell’imputazione, come nella collazione (art. 724 c.c.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni”.

È una tesi che ha forti ascendenti in letteratura, ove si afferma ad es. che, in caso di donazione indiretta, l’azione di riduzione riguardi il denaro uscito

---

(51) Peraltro laddove l’atto simulato sia nullo, la domanda di simulazione finalizzata alla successiva opposizione deve essere respinta per carenza di interesse, fermo il giudicato sulla nullità dell’atto, ha detto Cass., 9 settembre 2019, n. 22457, in *Giur. it.*, 2020, p. 1119.

(52) Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, in *Giur. it.*, 2011, p. 2052.

rere dal momento in cui il rimedio di cui all'art. 563 c.c., nel testo derivante dalla predetta novella del 2005, è divenuto esperibile, e quindi dalla data di entrata in vigore della predetta nuova disciplina.

La tesi non è fondata. L'argomento logico del ricorrente, in realtà, presupporrebbe l'esistenza di una norma di diritto intertemporale, che autorizzasse l'esperimento del rimedio previsto dalla novella del 2005 a tutte le donazioni anteriori, senza alcun limite di tempo, purché entro il termine di venti anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. L'assenza di una simile disposizione, riconosciuta anche dallo stesso ricorrente, non consente tuttavia di accedere a tale ipotesi, poiché il tenore letterale della norma evidenzia che l'unico termine previsto per il ricorso all'opposizione di cui dell'art. 563 c.c., comma 4, è quello indicato dal comma 1, ovvero venti anni dalla trascrizione della donazione. Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell'introduzione della domanda del B.C.A..

---

dal patrimonio del donante (53) e non l'immobile entrato nel patrimonio del donatario, con la sola eccezione del contratto a favore di terzi ad efficacia reale, quando lo stipulante abbia fatto acquistare la proprietà del promittente al terzo donatario indiretto (54).

Qui si coglie anzitutto uno scarto tra le soluzioni adottate in tema di collazione e riduzione: pur nell'identità del caso, la prima ha ad oggetto quanto entrato nel patrimonio del donatario, la seconda quanto uscito dal patrimonio del donante.

In tal senso ben si può rilevare che l'azione di riduzione serve a riportare nel patrimonio del donante quanto, uscendone, ha causato la lesione dei diritti del legittimario, mentre per quel che attiene alla collazione è proprio l'art. 737 c.c. ad imporre di considerare quanto ricevuto indirettamente.

Vero è che in questa valutazione restano spesso velate le conseguenze economiche di tale meccanismo, che si colgono nella differente valutazione operata dal codice per la collazione delle donazioni, perché mentre il denaro si deve calcolare al valore nominale (art. 751 c.c.), gli immobili vanno invece imputati al valore del momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.) se non restituiti in natura, sia pure detraendo le spese conservative ed i miglioramenti apportati dal donatario (art. 748 c.c.).

Questa diversità non è parsa incostituzionale (55).

Di conseguenza il punto di iniquità della disciplina è la diversa valutazione da attribuire alla donazione in denaro rispetto a quella dell'immobile, perché un'attribuzione è valorizzata senza possibilità di diverse valutazioni (56)

---

(53) O, per altri, l'arricchimento ricevuto dal donatario (C.M. Bianca, *cit.*, p. 246), ma questo non è in correlazione con l'impoverimento del patrimonio del donante.

(54) S. Delle Monache, *cit.*, p. 112-114; contro l'azione verso gli acquirenti dal donatario v. anche C.M. Bianca, *cit.*, p. 252.

(55) La Corte Costituzionale si è già ripetutamente pronunciata nel senso della infondatezza o inammissibilità della questione: 25 giugno 1981, n. 107, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, p. 186; 17 ottobre 1985, n. 230, in *Foro it.*, 1986, I, p. 22; 21 gennaio 1988, n. 64 e 27 luglio 1989, n. 463, in *Giur. Cost.*, 1989, I, p. 2145.

(56) "La collazione del denaro ricevuto in donazione dal *de cuius* soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta": Cass., 17 ottobre 2019, n. 26486, in *Studium juris*, 2020, p. 604.

In definitiva, va affermato che l'opposizione di cui all'art. 563 c.c., comma 4, è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563 c.c., comma 1, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui del richiamato art. 563 c.c., comma 4, è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al comma 1, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile. Il ricorso va pertanto rigettato.

---

mentre l'altra (al netto delle spese *ex art. 749 c.c.*) può cambiare moltissimo sia in senso positivo che in senso negativo.

Senonché mentre la perdita di valore di un immobile dipende soprattutto dalla mancata conservazione del medesimo, salvi gli episodi del tutto occasionali nel tempo di deflazione o di esplosione di bolle speculative da cui poi si esce, la perdita di valore del denaro è un fatto costante nel tempo.

Perciò se si valuta la questione dal punto di vista equitativo, solo considerando la donazione del denaro per l'acquisto di un immobile, che appunto è donazione indiretta, come donazione dell'immobile stesso si evita che il donatario percepisca una somma che, nel tempo, perderà di valore, ridondando quindi a danno degli altri legittimari in riduzione (57).

Non ci pare quindi che la donazione indiretta, così considerata, si possa sottrarre alla tutela reale, salvo ad affrontare la questione della altrettanto necessaria tutela del terzo acquirente, perché mentre questo può sempre conoscere la provenienza donativa del bene immobile semplicemente consultando i registri, nulla potrebbe ad es. sapere su chi abbia fornito il denaro per il pagamento del corrispettivo nella donazione indiretta, se non risulti dall'atto formalmente oneroso.

Una soluzione che contemperi le contrapposte esigenze si può allora delineare proprio sulla scorta della trascrizione dell'opposizione (o dell'azione di simulazione, ma questo è già nel sistema): se la si ammette anche per le donazioni indirette, trattandosi pur sempre di donazioni, solo la sua trascrizione renderebbe evidente ai successivi acquirenti che il titolo di provenienza anteriore viene contestato nella sua natura giuridica (58).

Questa lettura salverebbe allora gli acquirenti da atto di provenienza apparentemente onerosa, non essendo in tal caso soggetti alla tutela reale, salvo dimostrare che fossero in mala fede, ad es. d'accordo con il donatario indiretto per far circolare ulteriormente il bene.

---

(57) Cfr. **M. Palazzo**, *La collazione delle liberalità*, Napoli, 2020, p. 102-103.

(58) Se non abbiamo inteso male, ci pare che in certa parte possa essere una soluzione valorizzata dalle osservazioni di **S. Delle Monache**, *cit.*, p. 125-127.

